

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

**REALIZZAZIONE DI IMPIANTO DI EVACUAZIONE DELLE PARTI COMUNI
DEL PALAZZO UFFICI FINANZIARI DI CUNEO**

PALAZZO UFFICI FINANZIARI

Via San Giovanni Bosco 13/B – Cuneo

Il R.U.P

Arch. Rosabella Di Marsilio

Il Progettista

Arch. Luciano D'Anna

.....	1
Direzione Regionale del Piemonte	1
DEFINIZIONI	4
1.1 OGGETTO DELL'APPALTO.....	4
1.2 DESCRIZIONE SOMMARIA DELLE OPERE.....	4
1.3 AMMONTARE DELL'APPALTO	5
1.4 MODALITA' DI STIPULA DEL CONTRATTO.....	5
1.5 MODIFICHE CONTRATTUALI.....	6
1.6 DISPOSIZIONI GENERALI RELATIVE AI PREZZI DELLE OPERE.....	7
CAPITOLO 2 – DISPOSIZIONI PARTICOLARI RIGUARDANTI L'APPALTO... 7	7
2.1 DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO.....	7
2.2 CATEGORIE SPECIALI E GENERALI DI LAVORI	8
2.3 CESSIONE DEL CONTRATTO	8
2.4 CRITERI PER LA FORMAZIONE DEI NUOVI PREZZI UNITARI	8
2.5 COPERTURE ASSICURATIVE.....	9
2.6 PIANI DI SICUREZZA	9
CAPITOLO 3 – PROGRAMMA ED ESECUZIONE LAVORI	11
3.1 CONSEGNA, INIZIO ED ESECUZIONE DEI LAVORI.....	11
3.2 IMPIANTO DEL CANTIERE E PROGRAMMA DEI LAVORI.....	11
3.3 ORDINE DA TENERSI NELL'ANDAMENTO DEI LAVORI.....	12
3.4 ORDINI DI SERVIZIO.....	12
3.5 SOSPENSIONI E RIPRESA DEI LAVORI.....	12
3.6 SOSPENSIONE DEI LAVORI PER PERICOLO GRAVE ED IMMEDIATO O PER MANCANZA DEI REQUISITI MINIMI DI SICUREZZA.....	12
3.7 DANNI DA CAUSA DI FORZA MAGGIORE	13
3.8 LAVORO NOTTURNO - FESTIVO.....	13
3.9 DURATA DEI LAVORI ED EVENTUALE PROROGA.....	13
CAPITOLO 4 – DISCIPLINA AMMINISTRATIVA.....	14
4.1 CESSIONE DI CREDITO.....	14
4.2 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO.....	15
4.3 RECESSO DAL CONTRATTO	16
4.4 PENALI.....	16
4.5 PUBBLICITÀ E CLAUSOLA DI RISERVATEZZA	17

4.6	ONERI FISCALI E SPESE CONTRATTUALI	17
4.7	PROCEDURE DI AFFIDAMENTO IN CASO DI FALLIMENTO	18
CAPITOLO 5 – FUNZIONI, ONERI, COMPITI E RESPONSABILITÀ.....		18
5.1	OBBLIGHI ED ONERI A CARICO DELL'APPALTATORE.....	18
5.2	ONERI IN MATERIA DI SICUREZZA	19
5.3	ULTERIORI OBBLIGHI.....	21
5.4	LAVORATORI.....	21
5.5	REQUISITI DEL PERSONALE.....	22
CAPITOLO 6 – CONTABILIZZAZIONE DEI LAVORI		23
6.1	LAVORI A CORPO.....	23
6.2	EVENTUALI LAVORI A MISURA	23
6.3	EVENTUALI LAVORI IN ECONOMIA CONTEMPLATI NEL CONTRATTO.....	23
6.4	CONTABILITÀ DEI LAVORI.....	24
6.5	ANTICIPAZIONE	25
6.6	STATI DI AVANZAMENTO DEI LAVORI.....	25
6.7	FATTURAZIONE E PAGAMENTI.....	26
6.8	CONTO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE.....	27
6.9	RISERVE DELL'APPALTATORE.....	27
6.10	PROVE E VERIFICHE DEI LAVORI	27
6.11	ANTICIPATA CONSEGNA DELLE OPERE	28
CAPITOLO 7 – NORME FINALI		28
7.1	CUSTODIA DEL CANTIERE	28
7.2	CARTELLO DI CANTIERE	28
7.3	FORO COMPETENTE	29
7.4	NORMATIVA APPLICABILE	29
7.5	TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI.....	29

DEFINIZIONI

Stazione Appaltante/Committente/Agenzia: Agenzia delle Entrate – Direzione Regionale del Piemonte – Sede legale: C. so Vinzaglio 8 - 10121 – Torino - P.I. 06363391001 – codice NUTS ITC11.

Appaltatore/Impresa/Appaltatrice/Esecutore/Società: il soggetto fisico o giuridico aggiudicatario della procedura di assegnazione dell'Appalto, titolare del relativo contratto di appalto lavori.

Appalto: l'insieme dei lavori descritti nel presente capitolato e nei relativi allegati.

Responsabile del Procedimento: il responsabile unico del procedimento previsto dall'articolo 31 del D.Lgs. 50/2016.

Direttore dei lavori: persona fisica incaricata dall'Agenzia che provvede al coordinamento, alla direzione e al controllo tecnico e contabile per l'esecuzione del contratto ed alla verifica di regolare esecuzione, ai sensi dell'art. 101, c. 1, del D.Lgs. 50/2016.

Direttori operativi (eventuali): persone fisiche nominate dalla stazione appaltante a cui viene affidato per iscritto una o più attività di competenza del Direttore dei Lavori, ai sensi dell'art. 101, c. 2, del D.Lgs. 50/2016.

CAPITOLO 1 – OGGETTO ED AMMONTARE DELL'APPALTO – DESCRIZIONE, FORMA E PRINCIPALI DIMENSIONI DELLE OPERE – MODIFICHE CONTRATTUALI

1.1 OGGETTO DELL'APPALTO

L'appalto ha per oggetto l'installazione di un sistema generale di allertamento e di evacuazione nell'immobile denominato, "Palazzo Uffici Finanziari" di Cuneo sito in via San Giovanni Bosco n.13/b, dove hanno sede gli uffici dell'Agenzia delle Entrate (Amministrazione in possesso della quota millesimale maggiore).

L'impianto ha l'obiettivo di segnalare in tutto il palazzo il pericolo, in modo generale ed univoco, inviando il segnale di allarme da ogni piano.

Verranno interessate dall'intervento le parti comuni dell'immobile: autorimesse e archivi al secondo e al primo piano interrato, locali tecnici, disimpegni e corridoi.

L'intervento riguarda i locali situati in tutti i piani dell'immobile: dal secondo interrato al tredicesimo, come rappresentato nelle planimetrie allegate.

L'esecuzione dei lavori deve essere effettuata secondo le regole dell'arte e l'appaltatore deve conformarsi alla massima diligenza nell'adempimento dei propri obblighi.

Per la descrizione delle opere da realizzare e le specifiche dei componenti da installarsi si rimanda alla relazione tecnica e a gli allegati grafici che fanno parte integrante del presente capitolato.

1.2 DESCRIZIONE SOMMARIA DELLE OPERE

I lavori che formano l'oggetto dell'appalto possono riassumersi come appresso, salvo più precise indicazioni che all'atto esecutivo potranno essere impartite alla Direzione dei lavori.

La forma e le dimensioni delle opere, che formano oggetto dell'appalto, risultano dagli elaborati grafici allegati.

L'intervento prevede l'esecuzione delle seguenti opere:

- Installazione di pulsanti manuali di allarme e di dispositivi di allertamento ottico - acustici (altoparlanti, pannelli ottici bifacciali a bandiera, pannelli ottico-acustici bifacciali a bandiera, pulsanti manuali abbinati a cartelli in alluminio anodizzato);
- Installazione centrale di gestione dei dispositivi di segnalazione;
- Realizzazione di tutte le canalizzazioni necessarie all'alimentazione e al collegamento delle apparecchiature di segnalazione allocate ai vari piani;

L'impianto sarà realizzato secondo la normativa UNI EN 54 e le normative riguardanti l'utilizzo di apparecchiature audio, ottiche e luminose.

Le modalità di esecuzione e le specifiche tecniche sono meglio specificate nella relazione tecnica e negli allegati grafici allegati.

1.3 AMMONTARE DELL'APPALTO

Il presente appalto è a corpo. Ai sensi dell'art. 35, comma 4, D.Lgs. 50/2016, l'importo complessivo dell'appalto è pari a € 44.135,57, Iva esclusa nella misura di legge, di cui € 43.560,19 sottoposti a ribasso d'asta, e € 575,38 per costi della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta, ripartito come dal seguente prospetto:

	LAVORI	IMPORTO (euro)
A1	Importo lavori a base di gara soggetti a ribasso - Parti Comuni	€ 43.560,19
A2	Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso	€ 575,38
A3	Importo lavori da appaltare (A1+A2)	€ 44.135,57
A4	IVA (22% di A3)	€ 9.709,83

L'importo contrattuale, IVA esclusa, è determinato dall'importo dei lavori a base d'asta (A1) al netto del ribasso di aggiudicazione, aumentato dell'importo degli oneri per la sicurezza e la salute nel cantiere (A2) non soggetto a ribasso.

1.4 MODALITA' DI STIPULA DEL CONTRATTO

Il contratto sarà stipulato a corpo.

L'importo dei lavori a corpo, come determinato in seguito all'offerta complessiva in sede di gara, resta fisso ed invariabile, senza che possa essere invocata da alcuna delle parti contraenti, per tali lavori, alcuna successiva verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantità di detti lavori.

1.5 MODIFICHE CONTRATTUALI

L'importo del contratto può variare nei limiti e secondo le modalità di cui all'articolo 106 del D.Lgs. 50/2016.

L'Amministrazione autorizzerà le varianti del contratto di appalto in corso che si rendano necessarie nell'interesse della buona riuscita e dell'economia dei lavori, ai sensi dell'art. 106 cit.

Non sono ammesse varianti proposte dall'appaltatore all'atto della redazione dell'offerta; eventuali variazioni saranno considerate un condizionamento dell'offerta e pertanto comporteranno l'esclusione dalla gara.

Ai sensi dell'art. 106, c. 1, lett. c) il contratto di appalto potrà essere modificato senza una nuova procedura di affidamento qualora la necessità di modifica sia determinata da circostanze imprevedute e imprevedibili per l'amministrazione aggiudicatrice. In tali casi le modifiche all'oggetto del contratto assumono la denominazione di varianti in corso d'opera. Tra le predette circostanze può rientrare anche la sopravvenienza di nuove disposizioni legislative o regolamentari o provvedimenti di autorità od enti preposti alla tutela di interessi rilevanti, inoltre la modifica non deve alterare la natura generale del contratto.

In virtù dell'art. 106, c. 1, lett. e) sono consentite le modifiche non sostanziali ai sensi del comma 4, secondo cui si intendono per "sostanziali" quelle variazioni che alterano considerevolmente gli elementi essenziali del contratto originariamente pattuiti.

Le modifiche saranno complessivamente consentite nel limite del 10% del valore della base d'asta (indicato nell'art. 1.3 del presente Capitolato, riga A3).

Ai sensi dell'art. 108, co 1, lett a) del D.lgs. 50/2016 si procederà alla risoluzione qualora il contratto abbia subito una modifica sostanziale che avrebbe richiesto una nuova procedura di appalto ai sensi del citato art. 106.

Nel caso di risoluzione l'appaltatore ha diritto, ai sensi del citato art. 108, c. 5, soltanto al pagamento delle prestazioni relative ai lavori regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.

Le modifiche derivanti da errori od omissioni in sede di progettazione esecutiva, di cui all'art. 106, c. 2, del D.Lgs. 50/2016, sono ammesse se finalizzate ad eliminare le omissioni od errori del progetto che potrebbero pregiudicare, in tutto o in parte, la realizzazione dell'opera o la sua utilizzazione, nei limiti in cui la suddetta modifica non superi i valori indicati al c. 2, lett. b).

Ai sensi dell'art. 106, c. 12, D.Lgs. 50/2016, l'Agenzia, qualora in corso d'esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni nel limite di un quinto dell'importo del contratto originario, può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni previste dal contratto stesso.

Alle modifiche si applicherà l'elenco prezzi inserito nell'Elab. 06 al presente capitolato, salvo il caso di nuovi prezzi, così come indicati nel successivo parag. 2.4. **In entrambi i casi, il prezzo sarà soggetto al ribasso percentuale offerto.**

Per quanto attiene alla contabilizzazione delle modifiche in corso d'opera per i lavori oggetto dell'appalto verranno prima azzerate le partite con le percentuali originarie e successivamente ri contabilizzati i lavori eseguiti con le nuove percentuali in variante.

1.6 DISPOSIZIONI GENERALI RELATIVE AI PREZZI DELLE OPERE

Il prezzo a base d'asta sarà soggetto allo sconto percentuale offerto dalla ditta aggiudicataria.

Il prezzo a base d'asta è onnicomprensivo e include, in particolare:

- a) i costi e l'incidenza dei materiali;
- b) il costo e l'incidenza oraria della mano d'opera;
- c) il costo e l'incidenza oraria delle attrezzature/noli;
- d) la percentuale di spese generali ed utile d'impresa come previsto dall'art. 32 del Decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, esclusa IVA.

Inoltre i prezzi delle voci compiute, sono sempre comprensive dei seguenti oneri:

- fornitura a piè d'opera dei materiali, dei relativi accessori inclusi gli sfridi;
- il tiro in alto o in basso o l'avvicinamento al luogo di impiego;
- mano d'opera per tutte le lavorazioni occorrenti;
- assicurazioni del personale e dei mezzi operativi;
- applicazione del contratto collettivo nazionale di lavoro;
- verifiche, prove sui materiali in genere;
- smaltimento macerie e rifiuti, che diventano proprietà dell'impresa;
- oneri per corresponsabilità e garanzie, spese generali ed utile d'impresa nelle percentuali indicate nel Prezziario regionale Opere Pubbliche della Regione Piemonte;
- oneri per eseguire i lavori anche in orari notturni e/o festivi (se richiesto dall'appaltatore);
- produzione di AS BUILT e dichiarazioni di conformità.

Tutti i prezzi, così come riportati nell'elenco prezzi, Elab. 06, si riferiscono a lavori da eseguirsi in edifici pubblici con attività in corso, con la presenza di personale, altre Ditte ed utenza, tenendo conto di particolari condizioni e orari di lavoro in cui si deve operare, compresa l'eventuale interruzione temporanea dei lavori, nonché di particolari prescrizioni di sicurezza interna in vigore.

Tutti i prezzi sono riferiti ad opere e prestazioni effettuate a regola d'arte, secondo le norme di Legge e secondo le indicazioni e prescrizioni del Capitolato Generale.

CAPITOLO 2 – DISPOSIZIONI PARTICOLARI RIGUARDANTI L'APPALTO

2.1 DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO

Faranno parte integrante e sostanziale del contratto d'appalto i seguenti documenti:

- Il disciplinare;
- Il presente capitolato speciale d'appalto;
- I seguenti elaborati tecnici del progetto esecutivo:
 - Tav. 01-10 Elaborati grafici
 - Elab. 02 Computo metrico estimativo
 - Elab. 03 Quadro economico
 - Elab. 05 Relazione tecnico illustrativa
 - Elab. 06 Elenco prezzi

Per quanto non espressamente indicato negli elaborati del Progetto esecutivo, le ulteriori indicazioni integrative cui l'Appaltatore dovrà uniformarsi verranno successivamente precisate in fase esecutiva dalla Direzione Lavori.

Eventuali possibili inesattezze o discordanze fra i dati delle diverse tavole e le prescrizioni di Capitolato non daranno diritto all'Impresa esecutrice di elevare riserve di qualsiasi genere, in quanto è preciso obbligo dell'Appaltatore la tempestiva segnalazione alla Direzione Lavori d'eventuali discordanze e la richiesta di chiarimenti o di elementi suppletivi di progetto.

Gli elaborati grafici allegati (come sopra elencati) rappresentano lo sviluppo articolato del progetto esecutivo ai sensi dell'art. 23, D.Lgs. 50/2016, e servono a dare gli elementi per una valutazione delle opere da eseguirsi. Qualora l'Appaltatore ritenesse necessario ed opportuno verificare la valutazione dei propri oneri, potrà integrare o sviluppare a propria cura e spese gli elementi forniti.

2.2 CATEGORIE SPECIALI E GENERALI DI LAVORI

L'appalto riguarda principalmente lavori attinenti alla categoria **OG11** (IMPIANTI TECNOLOGICI).

2.3 CESSIONE DEL CONTRATTO

È vietata la cessione, anche parziale, del contratto, fatto salvo quanto previsto dalla legge per i casi di cessione d'azienda e atti di trasformazione, fusione e scissione di imprese.

2.4 CRITERI PER LA FORMAZIONE DEI NUOVI PREZZI UNITARI

Gli eventuali nuovi prezzi verranno concordati con il DL facendo riferimento al "Prezziario regionale delle OO.PP. della Regione Piemonte"; in vigore alla data di presentazione dell'offerta,

La redazione di ogni nuovo prezzo sarà concordato con l'appaltatore il quale sarà invitato a sottoscrivere un "verbale concordamento di nuovo prezzo" con il quale lo stesso accetterà la convenienza economica dello stesso.

I nuovi prezzi individuati, denominati NPA (Nuovi Prezzi Aggiunti) saranno parte integrante dell'Elenco Prezzi che periodicamente verrà firmato in contraddittorio dal Direttore Tecnico dell'impresa e dal Direttore dei Lavori.

Salvo quanto specificato al numero 4 (prezzi derivanti da analisi), tutti questi prezzi saranno soggetti al ribasso percentuale offerto in sede di gara.

1. Elenco prezzi unitari per opere compiute, redatto dalla Stazione Appaltante allegato al presente capitolato, sui quali applicare il ribasso d'asta;
2. Prezzi per opere compiute indicati nel "Prezziario regionale delle OO.PP. della Regione Piemonte"; in vigore alla data di presentazione dell'offerta, sui quali applicare il ribasso d'asta;
3. Prezzi per opere compiute indicati nel listino "Prezzi informativi dell'edilizia", edito da DEI; ed in vigore alla data di presentazione dell'offerta sui quali applicare il ribasso d'asta;
4. Prezzi derivati da "Analisi" redatte dal Direttore dei Lavori, composta da:
 - Costo manodopera oraria ricavata dal Prezziario Regionale OO.PP. del Piemonte in vigore alla data dell'Analisi, non soggetta a ribasso;

- Costo dei materiali, noli ecc., ricavati dal Prezziario Regionale OO.PP del Piemonte o in caso di assenza dal Prezziario DEI, anch'essi in vigore al momento della redazione dell'Analisi;
- Nel caso in cui i materiali non siano presenti nei Prezziari ufficiali, di cui al precedente punto, si farà riferimento alla media dei prezzi di mercato rilevati da listini ufficiali.

2.5 COPERTURE ASSICURATIVE

Ai sensi dell'art. 103, c. 7, del D.Lgs. 50/2016, l'esecutore dei lavori è obbligato a costituire e consegnare all'Agenzia, almeno 10 giorni prima della consegna dei lavori, una polizza di assicurazione, per adeguati capitali e massimali, per una somma corrispondente all'importo del contratto stesso che copra i danni subiti dalla Stazione Appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione delle attività oggetto dell'appalto, a causa dell'Appaltatore o dei lavoratori impiegati nell'appalto, inclusi quelli da lui non dipendenti. La polizza deve inoltre assicurare la Stazione Appaltante contro la responsabilità civile per danni causati a terzi (cose e persone) nel corso dell'esecuzione dei lavori (RCT) e deve prevedere un massimale pari al 5% della somma assicurata per le opere e comunque, con un minimo di € 500.000,00 ed un massimo di € 5.000.000,00. La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi 12 mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante da apposito certificato.

Il personale dell'Appaltatore dovrà essere coperto dalle assicurazioni di legge per gli infortuni sul lavoro in conformità all'inquadramento ed alle specifiche attività svolte (RCO).

Le polizze dovranno altresì risultare in regola con il pagamento del relativo premio per l'intero periodo dei lavori.

2.6 PIANI DI SICUREZZA

Nell'eventualità in cui si configurino le condizioni previste dall'art. 90 del D. lgs. n. 81 del 2008 e s.m.i (anche in corso d'opera), sarà necessario redigere il piano di sicurezza e coordinamento.

L'appaltatore è obbligato ad osservare scrupolosamente e senza riserve o eccezioni il piano di sicurezza e di coordinamento predisposto dal coordinatore per la sicurezza e messo a disposizione dalla Stazione appaltante, ai sensi del decreto legislativo 81/2008, come integrato e/o modificato a seguito di varianti intervenute in corso d'opera.

L'appaltatore può presentare al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione una o più proposte motivate di modificazione o di integrazione al piano di sicurezza di coordinamento (PSC), nei seguenti casi:

- a) per adeguarne i contenuti alle proprie tecnologie ovvero quando ritenga di poter meglio garantire la sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza, anche in seguito alla consultazione obbligatoria e preventiva dei rappresentanti per la sicurezza dei propri lavoratori o a rilievi da parte degli organi di vigilanza.

In tal caso, l'eventuale accoglimento da parte della stazione Appaltante delle modificazioni e integrazioni non può in alcun modo giustificare variazioni o adeguamenti dei prezzi pattuiti, né maggiorazioni di alcun genere del corrispettivo;

- b) per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori eventualmente disattese nel piano di sicurezza, anche in seguito a rilievi o prescrizioni degli organi di vigilanza.

In tal caso, qualora l'eventuale accoglimento da parte della Stazione Appaltante delle modificazioni e integrazioni comporti maggiori oneri a carico dell'impresa, e tale circostanza sia debitamente provata e documentata, trova applicazione la disciplina delle modifiche e variazioni ex art. 106, D.Lgs. 50/2016.

L'Appaltatore redige e consegna alla stazione appaltante con almeno 10 giorni lavorativi di anticipo rispetto alla data di inizio lavori:

- a) eventuali proposte integrative del piano generale di sicurezza quando quest'ultimo sia previsto ai sensi del decreto legislativo 81/2008;
- b) un piano operativo di sicurezza (POS) per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori, oppure un piano di sicurezza sostitutivo del piano di sicurezza e di coordinamento quando quest'ultimo non sia previsto ai sensi del decreto legislativo 81/08.

Il piano operativo di sicurezza costituisce piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e di coordinamento come stabilito dall'articolo 92 del decreto legislativo n. 81/2008, come integrato e/o modificato a seguito di varianti intervenute in corso d'opera.

In particolare, l'idoneità del piano operativo di sicurezza (POS) deve essere preventivamente verificato dal Coordinatore per l'esecuzione dei lavori, ai sensi del predetto art. 92 del D.Lgs. 81/2008.

Ai sensi del citato art. 92, il coordinatore per l'esecuzione dei lavori:

- verifica, con opportune azioni di coordinamento e controllo, l'applicazione, da parte delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi, delle disposizioni loro pertinenti contenute nel piano di sicurezza e di coordinamento;

- verifica l'idoneità del piano operativo di sicurezza, da considerare come piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e coordinamento, assicurandone la coerenza con quest'ultimo, ove previsto, adegua il piano di sicurezza e di coordinamento, e il fascicolo di cui all'articolo 91, comma 1, lettera b), D.Lgs. 81/2008 in relazione all'evoluzione dei lavori ed alle eventuali modifiche intervenute, valutando le proposte delle imprese esecutrici dirette a migliorare la sicurezza in cantiere, verifica che le imprese esecutrici adeguino, se necessario, i rispettivi piani operativi di sicurezza.

Quanto descritto al punto precedente è valido anche per i piani operativi di sicurezza redatti dalle eventuali imprese subappaltatrici.

L'appaltatore provvede a consegnare, con almeno 5 giorni lavorativi di anticipo rispetto alle lavorazioni da eseguire, l'aggiornamento del piano operativo di sicurezza, qualora richiesto dal coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione.

Solo dopo che il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione avrà accettato il piano operativo e lo avrà ritenuto idoneo e coerente con il piano di sicurezza e coordinamento, l'appaltatore potrà eseguire le lavorazioni ivi descritte.

La mancata consegna del piano operativo di sicurezza comporta la segnalazione dei fatti all'Organo di vigilanza ai fini dell'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 159, del D. L.vo 81/2008.

In caso di mancata approvazione del piano operativo di sicurezza da parte del coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, l'appaltatore non può eseguire le lavorazioni ivi indicate e non ha

titolo per ottenere alcuna sospensione dei lavori o concessione di proroghe contrattuali fintanto che il piano operativo non sia stato accettato dal coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione.

Ove non sia prevista la redazione del PSC, il Piano di Sicurezza Sostitutivo, quando previsto, é integrato con gli elementi del POS. Il PSS, redatto a cura dell'appaltatore, contiene gli stessi elementi del PSC, con esclusione della stima dei costi della sicurezza.

Ai sensi dell'art. 105, comma 17, D.Lgs. 50/2016, l'appaltatore è tenuto ad acquisire i piani operativi di sicurezza redatti dalle imprese subappaltatrici, nonché a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani operativi di sicurezza compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall'appaltatore.

Il PSC e il POS formano parte integrante del contratto di appalto. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'appaltatore, comunque accertate, previa formale costituzione in mora dell'interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto.

CAPITOLO 3 – PROGRAMMA ED ESECUZIONE LAVORI

3.1 CONSEGNA, INIZIO ED ESECUZIONE DEI LAVORI

Il Direttore dei Lavori comunica all'Appaltatore il giorno ed il luogo in cui deve presentarsi per ricevere la consegna dei lavori, munito del personale idoneo nonché delle attrezzature e dei materiali necessari per eseguire, ove occorra, il tracciamento dei lavori secondo i piani, profili e disegni di progetto.

Sono a carico dell'Appaltatore gli oneri per le spese relative alla consegna, alla verifica ed al completamento del tracciamento.

Il Direttore dei Lavori procederà alla consegna dell'area, redigendo un verbale in contraddittorio con l'Appaltatore in duplice copia firmato dal Direttore dei Lavori e dall'Appaltatore. Dalla data del verbale di consegna decorre il termine utile per il compimento dei lavori.

Nel caso di subentro di un Appaltatore ad un altro nell'esecuzione dell'appalto, il Direttore dei Lavori redige apposito verbale in contraddittorio con entrambi gli appaltatori per accertare la reale consistenza dei materiali, dei mezzi d'opera e di quant'altro il nuovo Appaltatore deve assumere dal precedente, oltre ad indicare eventuali indennità da corrisponderci.

3.2 IMPIANTO DEL CANTIERE E PROGRAMMA DEI LAVORI

L'Appaltatore dovrà provvedere entro 10 giorni solari dalla data di consegna all'impianto del cantiere che dovrà essere allestito nei tempi previsti dal programma dei lavori redatto dall'Appaltante sulla base di quanto definito in sede di progettazione esecutiva dell'intervento ed allegato ai documenti progettuali consegnati per la gara d'appalto.

Il programma dei lavori è un atto contrattuale, anche se redatto successivamente, che stabilisce la durata delle varie fasi della realizzazione di un'opera.

In mancanza di tale programma l'Appaltatore sarà tenuto ad eseguire le varie fasi di lavoro secondo l'ordine temporale stabilito dalla Direzione dei Lavori senza che ciò costituisca motivo per richiedere risarcimenti o indennizzi.

In presenza di particolari esigenze il committente si riserva, comunque, la facoltà di apportare modifiche non sostanziali al programma predisposto, al fine di assicurare la continuità del servizio ai contribuenti.

3.3 ORDINE DA TENERSI NELL'ANDAMENTO DEI LAVORI

Nell'ambito del cronoprogramma stabilito dall'Amministrazione, l'Appaltatore avrà facoltà di sviluppare i lavori nel modo che crederà più conveniente per darli perfettamente compiuti nel termine contrattuale, purché esso, a giudizio della direzione lavori, non riesca pregiudizievole alla buona riuscita delle opere ed agli interessi dell'Amministrazione.

L'Amministrazione si riserva in ogni modo il diritto di ordinare l'esecuzione di un determinato lavoro entro un prestabilito termine di tempo o di disporre l'ordine di esecuzione dei lavori nel modo che riterrà più conveniente, specialmente in relazione alle esigenze dipendenti dalla esecuzione di opere ed alla consegna delle forniture escluse dall'appalto, senza che l'Appaltatore possa rifiutarsi o farne oggetto di richiesta di speciali compensi.

L'Appaltatore presenterà alla direzione dei lavori per l'approvazione, prima dell'inizio lavori, il programma esecutivo dei lavori.

3.4 ORDINI DI SERVIZIO

Ai sensi dell'art. 101, comma 3, D.Lgs. 50/2016, il Direttore dei Lavori (DL) è preposto al controllo tecnico, contabile e amministrativo affinché i lavori siano eseguiti a regola d'arte ed in conformità al progetto ed al contratto ed interloquisce in via esclusiva con l'esecutore in merito agli aspetti tecnici ed economici del contratto. Il DL impartisce tutte le disposizioni e istruzioni all'Appaltatore mediante un ordine di servizio, che va restituito firmato per avvenuta conoscenza, anche solo via e-mail.

3.5 SOSPENSIONI E RIPRESA DEI LAVORI

Ai sensi dell'art. 107, D.Lgs. 50/2016, qualora circostanze speciali impediscano in via temporanea la regolare esecuzione dei lavori, il Direttore dei lavori ovvero il RUP possono disporre la sospensione dell'esecuzione del contratto. Il verbale di sospensione indica le ragioni che hanno determinato l'interruzione dei lavori. Cessate le cause di sospensione, il RUP dispone la ripresa dell'esecuzione ed indica il nuovo termine contrattuale.

Qualora la sospensione o le sospensioni durino per un periodo di tempo superiore ad un quarto della durata complessiva prevista per l'esecuzione dei lavori stessi, o comunque quando superino sei mesi complessivi, l'esecutore può chiedere la risoluzione del contratto senza indennità; se la Stazione Appaltante si oppone, l'esecutore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti. Nessun indennizzo è dovuto all'esecutore negli altri casi.

3.6 SOSPENSIONE DEI LAVORI PER PERICOLO GRAVE ED IMMEDIATO O PER MANCANZA DEI REQUISITI MINIMI DI SICUREZZA

In caso di inosservanza delle norme in materia di igiene e sicurezza sul lavoro o in caso di pericolo imminente per i lavoratori, il Coordinatore per l'esecuzione dei lavori o il Committente ovvero il Direttore dei Lavori, comunicherà all'appaltatore, il quale dovrà sospendere, disponendone la ripresa solo quando sia di nuovo assicurato il rispetto della normativa vigente e siano ripristinate le condizioni di sicurezza e igiene del lavoro.

Per sospensioni dovute a pericolo grave ed imminente il Committente non riconoscerà alcun compenso o indennizzo all'Appaltatore; la durata delle eventuali sospensioni dovute ad

inosservanza dell'Appaltatore delle norme in materia di sicurezza, non comporterà uno slittamento dei tempi di ultimazione dei lavori previsti dal contratto.

3.7 DANNI DA CAUSA DI FORZA MAGGIORE

Qualora nel corso dei lavori si verificano danni, imputabili a causa di forza maggiore (eventi effettivamente provocati da cause imprevedibili per le quali l'Appaltatore non abbia ommesso le normali cautele atte ad evitarli), l'Appaltatore dovrà produrre tempestivamente, e comunque non oltre cinque giorni dal loro avverarsi, pena decadenza dal diritto al risarcimento una dettagliata relazione (denuncia) al Direttore dei lavori sullo stato degli stessi, mediante PEC (e anticipata via e-mail) o posta elettronica certificata o qualsiasi altro mezzo comprovante la data certa.

Riscontrata detta causa di forza maggiore, l'Agenzia si riserva di affidare i lavori di ripristino.

3.8 LAVORO NOTTURNO - FESTIVO

Per garantire il regolare svolgimento delle attività svolte all'interno degli edifici pubblici la Ditta appaltatrice sarà tenuta eventualmente ad eseguire i lavori anche in orari non lavorativi, notturni, di sabato e nei giorni festivi, su richiesta dell'Agenzia. Per i lavori notturni e festivi, l'Appaltatore potrà richiedere in più la corresponsione delle sole tariffe per la mano d'opera previste dalla normativa vigente per queste situazioni.

In via eccezionale e su richiesta motivata, anche l'Appaltatore può richiedere all'Agenzia di eseguire i lavori in orari non lavorativi, notturni e/o festivi. In tal caso il Direttore dei lavori potrà autorizzare a far eseguire i lavori anche in tali orari, senza alcuna spettanza o indennizzo all'Appaltatore.

In tale evenienza dovrà essere garantita la presenza di personale addetto all'apertura e chiusura dell'Ufficio a cura del Dirigente Responsabile dell'Ufficio interessato dall'intervento

3.9 DURATA DEI LAVORI ED EVENTUALE PROROGA

Il termine entro il quale l'Impresa deve ultimare i lavori di cui sopra è fissato in giorni **60 (sessanta)** naturali e consecutivi dalla data del verbale di consegna.

L'Impresa è tenuta ad iniziare i lavori subito dopo che ne avrà ricevuta la consegna e dovrà svilupparli con regolarità seguendo le indicazioni previste dal cronoprogramma allegato.

L'Appaltatore che per cause a lui non imputabili non sia in grado di completare i lavori nel termine può richiederne, con domanda motivata e con congruo anticipo rispetto alla scadenza del termine contrattuale, una proroga al Responsabile del Procedimento.

Sull'istanza di proroga decide il Responsabile del procedimento, sentito il Direttore dei lavori, entro 15 giorni dal suo ricevimento.

Qualora i lavori non siano ultimati nel termine fissato per causa non imputabile alla stazione appaltante, qualunque sia il maggior tempo impiegato, l'esecutore non ha diritto alla scioglimento del contratto né ad alcuna indennità.

CAPITOLO 4 – DISCIPLINA AMMINISTRATIVA

4.1 CESSIONE DI CREDITO

Ai sensi dell'art. 106, c. 13 del D.Lgs. 50/2016, è ammessa la cessione dei crediti maturati dalla società nei confronti dell'Agenzia a seguito della regolare e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del presente contratto effettuata nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel Contratto, a condizione che:

- a) il contratto di cessione venga stipulato mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata da notaio e che lo stesso, in originale o in copia autenticata, venga notificato all'Agenzia;
- b) l'Agenzia non rifiuti la cessione con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro 45 giorni dalla notifica della cessione stessa;
- c) il cessionario sia un istituto bancario o un intermediario finanziario disciplinato dalle leggi in materia bancaria o creditizia, il cui oggetto sociale preveda l'esercizio dell'attività di acquisto di crediti di impresa.

L'Agenzia, in caso di cessione, può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al presente contratto.

Qualora al momento della notifica della cessione del credito la società risultasse, ai sensi dell'art. 48-bis del D.P.R. n. 602 del 29 settembre 1973, inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari ad almeno € 10.000,00, l'Agenzia si riserva il diritto, e la società espressamente accetta, di opporsi alla cessione la quale resterà inefficace nei suoi confronti. L'opposizione potrà essere esercitata mediante semplice comunicazione scritta alla società.

Per consentire la verifica ex art. 48-bis del D.P.R. n. 602/73 l'atto di cessione dovrà essere corredato dall'esplicito consenso al trattamento dei dati personali per l'assolvimento delle finalità indicate nel succitato articolo da parte della società, in conformità di quanto indicato nella circolare n. 29 dell'8 ottobre 2009 del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato. Tale consenso potrà essere conferito secondo il fac-simile "Allegato A)" unito alla circolare medesima. Al fine di adempiere alle prescrizioni contenute nella legge n. 136 del 13 agosto 2010 "Piano straordinario contro le mafie" e .s.m.i l'atto di cessione dovrà contenere:

- 1) l'indicazione da parte del cessionario del conto o dei conti correnti dedicati presso cui l'Agenzia effettuerà la liquidazione degli importi oggetto di cessione, nonché le generalità ed il codice fiscale dei soggetti delegati ad operare sui suddetti conti. Quest'ultimi potranno essere genericamente i dipendenti della filiale presso cui il conto dedicato è aperto;
- 2) l'impegno espresso da parte del cessionario ad effettuare i pagamenti in favore del cedente utilizzando esclusivamente i conti da questo ultimo indicati come dedicati e riportati nel presente contratto, mediante lo strumento del bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni nonché indicare il CIG di questo contratto su tali strumenti di pagamento.

L'atto di cessione dovrà indicare chiaramente il contratto cui i crediti ceduti si riferiscono.

La notifica dell'atto di cessione potrà avvenire presso la sede legale dell'Agenzia, Via Cristoforo Colombo, 426 c/d - 00145 Roma o presso la sede dell'Ufficio Risorse Materiali della Direzione Regionale del Piemonte, corso Vinzaglio, 8 - 10121 Torino.

4.2 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

L'Amministrazione può procedere alla risoluzione del contratto nei casi e nelle modalità di cui all'art 108 del D.Lgs. 50/2016, ovvero quando viene accertata, a carico dell'appaltatore, una grave inadempienza alle obbligazioni di cui al presente capitolato, tale da compromettere la buona riuscita dei lavori.

Il Direttore dei lavori, su indicazione del Responsabile del procedimento, provvede a formulare la contestazione degli addebiti, assegnando un termine di almeno 15 gg per la presentazione delle controdeduzioni.

Trascorso inutilmente il termine suddetto, ovvero acquisite e valutate negativamente le controdeduzioni avanzate, la Direzione Regionale dell'Agenzia delle Entrate del Piemonte dispone la risoluzione del contratto di appalto.

In ogni caso, con salvezza di ogni diritto e ulteriore azione della Direzione Regionale, saranno posti a carico dell'Appaltatore i seguenti oneri economici:

- l'eventuale maggior costo derivante dalla differenza tra importo netto di aggiudicazione del nuovo appalto per il completamento dei lavori e l'importo netto degli stessi risultante dall'aggiudicazione effettuata in origine all'Appaltatore inadempiente, salvo che l'Agenzia, a seguito della risoluzione, abbia proceduto a scorrere la graduatoria, ai sensi dell'art. 110, c. 1 (cfr. art. 108, c. 8);
- l'eventuale maggior costo derivato dalla ripetizione della gara di appalto eventualmente andata deserta, necessariamente effettuata con importo a base d'asta opportunamente maggiorato;
- l'eventuale maggiore onere per la Direzione Regionale del Piemonte per effetto della tardata ultimazione dei lavori, delle nuove spese di gara e di pubblicità, delle maggiori spese tecniche di direzione, assistenza, contabilità e collaudo dei lavori, dei maggiori interessi per il finanziamento dei lavori, di ogni eventuale maggiore e diverso danno documentato, conseguente alla mancata e tempestiva utilizzazione delle opere alla data prevista dal contratto originario;
- gli eventuali maggiori oneri sopportati da Direzione Regionale del Piemonte a titolo di custodia del cantiere, per tutto il tempo intercorrente tra la riconsegna del suddetto cantiere all'Amministrazione stessa effettuata dall'Appaltatore uscente e la sua successiva riconsegna alla nuova impresa affidataria dell'appalto.

Si applica l'art. 108 c. 9 del D. Lgs. 50/2016.

In aggiunta a quanto sopra, ed oltre a quanto genericamente previsto dall'art. 1453 c.c. per i casi di inadempimento delle obbligazioni contrattuali, si considerano di particolare gravità e costituiscono motivo per la risoluzione del contratto per inadempimento, ai sensi dell'art. 1456 c.c., le seguenti ipotesi:

- a) violazione del divieto di cessione o appalto ad altri del servizio, senza la preventiva autorizzazione scritta dell'Agenzia;
- b) violazione dell'obbligo di permettere all'Agenzia di vigilare sul corretto svolgimento dei lavori;
- c) violazione della clausola di riservatezza;
- d) violazione delle prescrizioni contenute nel capitolato in materia di personale;
- e) inadempienza accertata delle norme di legge sulla sicurezza sul lavoro, prevenzione infortuni, assicurazioni previste in capitolato ed obbligatorie;
- f) accertata violazione delle vigenti norme in materia fiscale, contributiva e retributiva;

g) l'esistenza di provvedimenti giudiziari, anche non definitivi, aventi efficacia diretta o indiretta sull'esecuzione del contratto;

h) ogni altro caso espressamente previsto da questo capitolato.

La risoluzione, in tali casi e salvo diversa procedura espressamente prevista nel contratto, sarà comunicata tramite PEC. In caso di risoluzione del contratto, alla società viene corrisposto il compenso dovuto per i lavori svolti fino a quel momento, fermo il risarcimento degli eventuali danni.

4.3 RECESSO DAL CONTRATTO

La Direzione Regionale del Piemonte si riserva la facoltà di recedere dal contratto ai sensi del combinato disposto di cui all'art.1671 c.c. e all'art. 109 del D.Lgs. 50/2016, in qualunque tempo e fino al termine dei lavori. Tale facoltà è esercitata per iscritto mediante invio di apposita comunicazione a mezzo PEC.

Il recesso non può avere effetto prima che siano decorsi 20 giorni dal ricevimento di detta comunicazione.

Decorso tale termine, l'Agenzia prende in consegna i lavori ed effettua il collaudo definitivo.

In tal caso la Direzione Regionale del Piemonte si obbliga a pagare all'appaltatore un'indennità corrispondente esclusivamente a quanto segue:

- lavori già eseguiti dall'appaltatore al momento in cui viene comunicato l'atto di recesso, così come attestate dal verbale di verifica redatto dalla Direzione Regionale del Piemonte;
- valore dei materiali utili esistenti in cantiere. Tali materiali sono esclusivamente quelli già accettati dal Direttore dei lavori o dal RUP in sua assenza, prima della comunicazione del preavviso di 20 giorni. I materiali non accettati dal Direttore dei lavori devono essere rimossi dal cantiere a spese e cura dell'appaltatore nel termine stabilito dalla Stazione. In caso di inosservanza del termine, lo sgombero è effettuato dalla stazione appaltante con addebito a carico dell'appaltatore;
- il decimo dell'importo delle opere non eseguite. Tale importo è calcolato sulla differenza tra l'importo dei 4/5 del prezzo posto a base di gara (depurato del ribasso d'asta) e l'ammontare netto dei lavori eseguiti. Appaltante.

L'Agenzia, qualora ritenga utilizzabili alcune opere provvisorie e/o gli impianti in tutto o in parte non asportabili, può trattenerli corrispondendo, in tal caso, all'appaltatore, un compenso il cui valore andrà determinato sulla base del comma 5 dell'art. 109, D.Lgs. 50/2016.

4.4 PENALI

Per il ritardato adempimento delle obbligazioni assunte dall'Appaltatore, l'Agenzia si riserva di applicare delle penali nella misura massima giornaliera pari a € 50,00 (EURO CINQUANTA/00) e comunque complessivamente non superiore al dieci per cento dell'importo dell'intero contratto.

Sarà cura del Direttore dei lavori riferire tempestivamente al Responsabile del Procedimento in merito ai ritardi nell'andamento dei lavori.

Qualora il ritardo nell'adempimento determini l'applicazione della penale superiore all'importo massimo previsto, il Responsabile del Procedimento si riserva la facoltà di risolvere il contratto.

Le penali per inadempimenti verranno conteggiate in deduzione dall'importo del corrispondente, o dal primo successivo certificato di pagamento.

È ammessa, su motivata richiesta dell'Appaltatore, la totale o parziale disapplicazione delle penali, quando si riconosca che il ritardo non è imputabile all'esecutore, oppure quando si riconosca che le penali sono manifestamente sproporzionate, rispetto all'interesse della stazione appaltante. La disapplicazione non comporta il riconoscimento di compensi o indennizzi all'esecutore.

Sull'istanza di disapplicazione delle penali decide la Stazione Appaltante su proposta del Responsabile del Procedimento, sentito il Direttore dei lavori e l'organo di collaudo ove costituito.

4.5 PUBBLICITÀ E CLAUSOLA DI RISERVATEZZA

In considerazione dei particolari luoghi di lavoro ove si opera, l'Appaltatore e per esso i propri collaboratori, sono tenuti alla segretezza di eventuali informazioni di cui potrebbero venire in possesso.

È fatto divieto all'Appaltatore ed ai suoi collaboratori, dipendenti e prestatori d'opera, di fare o autorizzare terzi ad esporre o diffondere riproduzioni fotografiche e disegni delle opere appaltate, e di divulgare e pubblicizzare, con qualsiasi mezzo, informazioni, notizie e dati di cui egli sia venuto a conoscenza per effetto del presente contratto e dei rapporti con l'Agenzia delle Entrate, senza preventiva autorizzazione scritta della Agenzia stessa.

L'Appaltatore si impegna a:

- limitare al proprio personale strettamente indispensabile la conoscenza o l'accesso al contenuto delle informazioni fornite dall'Agenzia, rendendolo individualmente e previamente edotto degli obblighi di riservatezza previsti dal contratto;
- non cedere, riprodurre o consegnare, anche provvisoriamente, ad alcuno le chiavi di impianti di pertinenza all'Agenzia di cui potrebbe venire in possesso nel corso dei lavori.

Analogamente l'Agenzia si impegna ad adottare adeguati criteri di riservatezza nei confronti dell'Appaltatore.

L'Agenzia delle Entrate ha inoltre l'esclusiva per le eventuali concessioni di pubblicità, e dei relativi proventi, sulle recinzioni, ponteggi, costruzioni provvisorie o altro.

4.6 ONERI FISCALI E SPESE CONTRATTUALI

Sono a carico della società tutti gli oneri fiscali e le spese contrattuali, inclusa l'apposizione obbligatoria delle marche da bollo sul contratto ed in generale tutte le spese di bollo e registro, della copia del contratto e dei documenti e disegni di progetto; nonché tutte le spese di bollo inerenti agli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dal giorno della consegna a quello della data di chiusura delle attività oggetto del contratto.

Sono a carico dell'affidatario anche le tasse e gli altri oneri per l'ottenimento di tutte le licenze tecniche occorrenti per l'esecuzione dei lavori e la messa in funzione degli impianti; le tasse e gli altri oneri dovuti ad enti territoriali (occupazione temporanea di suolo pubblico o privato, passi carrabili, permessi di deposito) direttamente o indirettamente connessi alla gestione del cantiere e all'esecuzione dei lavori.

4.7 PROCEDURE DI AFFIDAMENTO IN CASO DI FALLIMENTO

Il contratto si intenderà sciolto nel caso in cui l'impresa affidataria si trovi in una delle procedure concorsuali di cui all'art. 110, comma 1, D.Lgs. 50/2016, salvo quanto previsto dal medesimo articolo con riferimento al concordato con continuità aziendale e al curatore fallimentare ammesso all'esercizio provvisorio.

CAPITOLO 5 – FUNZIONI, ONERI, COMPITI E RESPONSABILITÀ

5.1 OBBLIGHI ED ONERI A CARICO DELL'APPALTATORE

Tutti gli obblighi e gli oneri richiamati e specificati nel presente Capitolato Speciale e negli altri documenti contrattuali sono compresi e compensati nel corrispettivo dell'Appalto, anche se non esplicitamente richiamati, e devono intendersi come insiti e consequenziali nell'esecuzione delle opere, per dare i lavori compiuti in ogni loro parte, normativamente funzionali e collaudabili, nei termini stabiliti.

Sono compresi nell'Appalto anche gli oneri e gli obblighi elencati di seguito:

- a) Esecuzione sotto la propria responsabilità di tutti i rilievi, le misurazioni necessari per l'esatta esecuzione delle opere in rispetto a quanto previsto dal progetto.
- b) Oneri e spese per il collaudo degli impianti e di altre opere.
- c) Accesso al cantiere e libero passaggio nello stesso alle persone autorizzate dalla Committente e a tutte le Imprese alle quali siano stati affidati opere ed impianti non inerenti al presente Appalto, ivi compresi gli utenti dell'edificio.
- d) Illuminazione delle aree di lavoro prive di luci o scarsamente illuminate.
- e) Oneri assicurativi, mutualistici e previdenziali, nessuno escluso ed eccettuato che, in forza di leggi e di vigenti o intervenienti contratti di lavoro, gravano e potranno gravare sulla manodopera, nonché l'adempimento di tutte le norme di legge in tema di protezione antinfortunistica (parapetti, cartelli di avviso, segnali diurni e notturni, ecc.) con piena manleva della Committente e della Direzione Lavori o della Stazione Appaltante da qualsiasi responsabilità al riguardo.
- f) Uso anticipato dei locali e degli impianti che venissero richiesti dalla Committente, salvo il diritto dell'Appaltatore di richiedere che venga accertato lo stato delle opere a garanzia dei danni che potessero derivare dal predetto uso.
- g) Accurata pulizia generale delle proprie opere al termine dei lavori, compresa l'evacuazione dal cantiere e trasporto a discarica autorizzata dei materiali di risulta. La Direzione Lavori si riserva la facoltà con preavviso di 48 ore, di chiedere l'intervento di imprese specializzate per eseguire le pulizie e lo sgombero addebitando il relativo costo all'Appaltatore inadempiente.
- h) Manutenzione delle opere eseguite sino al collaudo definitivo.
- i) Obbligo, dopo la stipula del contratto, di prendere in tempi brevi diretta ed accurata visione dei luoghi in cui devono essere eseguiti i lavori formanti oggetto dell'Appalto, in modo da conoscere le condizioni ambientali in cui detti lavori devono svolgersi, le eventuali difficoltà per il rifornimento dei materiali e quanto altro inerente al loro svolgimento.

L'Appaltatore assume, oltre alle responsabilità di legge, tutte quelle dipendenti o comunque in relazione ad infortuni, guasti o danni di qualsiasi specie o natura che si verificassero sia in cantiere che fuori, connessi con l'esecuzione dei lavori appaltati, tenendo in pari tempo esonerato ed indenne il Committente in quanto potesse esservi comunque interessato o venisse chiamato responsabile da

terzi. L'Impresa sarà responsabile in pieno dei danni causati non solo dal proprio personale, ma anche da quello di altre ditte che prestassero lavoro per conto dell'Impresa o del Committente e che fossero arrecati da terzi estranei introdotti nel cantiere.

All'Appaltatore incombe inoltre ogni responsabilità di fronte alle Autorità, per l'osservanza sia delle disposizioni relative ad assicurazioni e previdenze di operai dipendenti, sia dei contratti collettivi di lavoro, come pure di tutte le prescrizioni in materia di edilizia e di igiene emanate dalle competenti Autorità.

5.2 ONERI IN MATERIA DI SICUREZZA

I lavori rientrano nel campo di applicazione del Titolo IV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., poiché sono attività previste dall'Allegato X di cui all'articolo 89 comma 1, lettera a del succitato decreto (lavori edili o di ingegneria civile).

Nell'accettare i lavori oggetto del contratto l'Appaltatore dichiara:

- di aver valutato tutte le circostanze ed elementi che influiscono sul costo della manodopera, dei noli e dei trasporti relativamente agli apprestamenti ed alle attrezzature atti a garantire il rispetto delle norme in materia di igiene e sicurezza sul lavoro e condiviso la valutazione di detti oneri redatta dal Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione. L'Appaltatore non potrà quindi eccepire, durante l'esecuzione dei lavori, la mancata conoscenza di elementi non valutati, tranne che tali elementi non si configurino come causa di forza maggiore contemplate nel codice civile (e non escluse da altre norme nel presente Capitolato o si riferiscano a condizioni soggette a possibili modifiche espressamente previste nel contratto).

Inoltre competono all'Appaltatore le seguenti responsabilità in tema di sicurezza:

- nominare il Direttore tecnico e comunicarlo al Committente ovvero al Responsabile del Procedimento;
- comunicare al Committente ovvero al Responsabile del Procedimento il nominativo del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione;
- predisporre le occorrenti opere provvisoriale;
- disporre nei luoghi di lavoro di idonee e qualificate maestranze in funzione delle necessità delle singole fasi dei lavori, segnalando al Direttore dei lavori l'eventuale personale tecnico ed amministrativo alle sue dipendenze destinato a coadiuvarlo;
- richiedere tempestivamente al Direttore dei lavori disposizioni in merito alla sicurezza per quanto risulti omissivo, inesatto o discordante nella descrizione delle opere;
- attuare le misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto;
- cooperare e coordinare con il Committente all'attuazione delle misure e degli interventi di protezione e prevenzione per eliminare o ridurre al minimo i rischi da interferenze;
- mantenere in efficienza i lavori logistici di "cantiere";
- assicurare:
 - il mantenimento dei luoghi oggetto di lavori in condizioni ordinate e di soddisfacente salubrità;
 - la più idonea ubicazione delle postazioni di lavoro;

- le più idonee condizioni di movimentazione dei materiali;
 - la più idonea sistemazione delle aree di stoccaggio e di deposito;
 - il tempestivo approntamento delle attrezzature, degli apprestamenti e delle procedure esecutive richieste dal Direttore dei lavori;
- rilasciare dichiarazione al Committente di aver sottoposto tutti i lavoratori impiegati nelle attività a sorveglianza sanitaria secondo quanto previsto dalla normativa vigente e/o qualora le condizioni di lavoro lo richiedano;
 - provvedere alla fedele esecuzione delle attrezzature e degli apprestamenti conformemente alle norme eventualmente contenute nel PSC e nei documenti di progettazione della sicurezza (DUVRI);
 - organizzare l'attività di pronto soccorso, antincendio ed evacuazione dei lavoratori in funzione delle caratteristiche morfologiche, tecniche e procedurali dei luoghi oggetto del presente Appalto.

Per effetto di tali situazioni, ogni e qualsiasi danno o responsabilità che dovesse derivare dal mancato rispetto delle disposizioni sopra richiamate, sarà a carico esclusivamente dell'Appaltatore, con esonero totale della stazione Appaltante.

Nel caso di inosservanza da parte dell'Appaltatore delle disposizioni di cui sopra, il Direttore dei Lavori, a suo insindacabile giudizio, potrà, previa diffida all'Appaltatore a mettersi in regola, sospendere la singola lavorazione o proporre al Responsabile del Procedimento la sospensione delle attività.

L'Appaltatore è comunque tenuto a risarcire i danni direttamente o indirettamente derivati al Committente in conseguenza della sospensione.

Il POS deve essere aggiornato in relazione ai mutamenti organizzativi ed esecutivi del lavoro affidato, quand'essi abbiano rilevanza ai fini della salute e della sicurezza sul lavoro.

Il POS dovrà essere accompagnato da una dichiarazione di responsabilità sui contenuti del documento presentato, firmata dal legale rappresentante dell'Appaltatore, così come previsto dalla vigente normativa.

In caso di infortunio o di incidente o di pericolo grave, l'Appaltatore oltre ad ottemperare a tutti gli obblighi previsti a suo carico dalla legislazione vigente, dovrà immediatamente informarne il Direttore dei Lavori ed inviargli copia degli adempimenti di legge ed ogni altra documentazione relativa all'incidente.

Sarà cura dell'Appaltatore garantire l'esperienza degli operatori e la piena efficienza e costante manutenzione delle attrezzature e delle macchine operatrici al cui utilizzo dovrà destinare solo persone con specifica autorizzazione ed addestramento, predisponendo tutto quanto necessario affinché i lavori affidati si sviluppino con la massima sicurezza ed in ottemperanza alle obbligazioni tutte di cui al contratto ed alla vigente normativa in materia di sicurezza e prevenzione degli infortuni sul lavoro, producendo idonea certificazione

Avrà inoltre il compito specifico di:

- 1) vigilare direttamente sul rispetto delle norme di prevenzione infortuni e delle specifiche disposizioni aziendali previste nei piani di sicurezza;
- 2) verificare eventuali rischi esistenti nei luoghi di lavoro adoperandosi affinché vengano immediatamente adottate le necessarie misure preventive;

- 3) attuare le modalità operative necessarie al mantenimento delle condizioni di sicurezza, anche nel caso di lavorazioni interferenti che pregiudichino l'integrità fisica dei lavoratori;
- 4) vigilare affinché le disposizioni impartite vengano puntualmente eseguite e venga rispettato l'uso dei dispositivi di protezione individuali (DPI) indicati nel PSS;
- 5) provvedere al preventivo controllo dell'efficienza e dell'idoneità della apparecchiature ed utensili e farne eseguire la manutenzione da personale esperto;
- 6) curare la conoscenza delle principali norme di prevenzione degli infortuni e della cartellonistica di sicurezza, in conformità alle disposizioni emanate;
- 7) controllare il mantenimento dell'idoneità dei DPI dati in consegna ai lavoratori;
- 8) attuare le misure di sicurezza in materia di prevenzione e protezione imposte da situazioni particolari o dettate dall'esperienza nel campo o suggerite dalle norme di buona tecnica e condotta;
- 9) aggiornare le misure di prevenzione in relazione a eventuali mutamenti organizzativi, produttivi e di legge che abbiano rilevanza ai fini della sicurezza;

L'inosservanza delle predette condizioni costituisce per l'Appaltatore responsabilità, sia in via penale che civile, dei danni che per effetto dell'inosservanza stessa dovessero derivare al personale e a terzi.

Inoltre, laddove la Committenza ne ravvisasse la necessità in relazione ad uno specifico ordine di lavoro in cui si potrebbero presentare situazioni di rischio particolare (ai sensi dell'allegato XI del D.lgs. 9 Aprile 2008, n. 81), nominare un Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione per la predisposizione del Piano di Sicurezza e Coordinamento a norma degli artt. 90, 91 e 92 del D. Lgs. 81/2008.

5.3 ULTERIORI OBBLIGHI

Il Committente si riserva la facoltà di accertare, in qualunque momento e con le modalità che riterrà più opportune, l'esatto adempimento da parte dell'Appaltatore di tutti gli obblighi contrattuali.

L'Appaltatore, qualora il Direttore dei lavori o il Responsabile del Procedimento ravvisino che l'esecuzione dei lavori non proceda secondo quanto stabilito contrattualmente dalle parti, è tenuto a sanare l'inadempienza entro il termine indicato dalla comunicazione inviatagli dal Direttore dei lavori o dal RUP. Il termine non sarà inferiore a 10 gg, salvo l'urgenza.

Trascorso inutilmente tale termine, il Committente avrà facoltà di applicare le penali previste nel presente capitolato, o anche di risolvere il contratto, salvo il diritto di chiedere il risarcimento del danno, secondo quanto previsto dal Codice Civile.

5.4 LAVORATORI

Per adempiere alle prestazioni oggetto del presente appalto, la società si avvarrà di proprio personale regolarmente assunto ed operante sotto la sua esclusiva responsabilità e, pertanto, nessun vincolo o rapporto potrà sorgere nei confronti dell'Agenzia. La Società dovrà impiegare esclusivamente personale che sia in possesso di tutti i requisiti per espletare le mansioni previste dal presente capitolato.

La società si impegna a promuovere un programma di informazione e formazione dei lavoratori, individuando i momenti di consultazione dei dipendenti e dei loro rappresentanti e a rendere edotti i

lavoratori dei rischi specifici cui sono esposti nello svolgimento della loro attività nei luoghi di lavoro.

L'appaltatore, prima dell'inizio dei lavori, è tenuto a comunicare al Direttore dei Lavori i nominativi dei dipendenti che saranno presenti in cantiere.

Il personale che si dovesse assentare per qualsiasi motivazione, dovrà essere sostituito da altro di pari livello, dando tempestiva comunicazione al Direttore dei lavori e al Referente dell'Ufficio sede dei lavori della sostituzione e dei nominativi del sostituito e del sostituto.

L'appaltatore è tenuto, prima di ogni lavoro, a fornire al Committente gli eventuali nominativi dei lavoratori autonomi ai quali intende affidarsi per l'esecuzione di particolari lavorazioni, previa verifica della loro idoneità tecnico-professionale.

5.5 REQUISITI DEL PERSONALE

Il personale preposto dovrà essere di comprovata capacità tecnica, opportunamente istruito ed in possesso di tutti i necessari requisiti di moralità e riservatezza.

L'Appaltatore, al massimo cinque giorni prima della stipula del contratto, dovrà inoltrare al Direttore dei lavori copia del libro unico del lavoro, eventuali modifiche dovranno essere comunicate tempestivamente. L'Agenzia si riserva la facoltà di procedere ad ogni opportuna verifica in merito.

Tale elenco dovrà contenere i relativi dati anagrafici, numero di matricola, qualifiche ed attribuzioni.

L'Appaltatore dovrà altresì produrre gli attestati dei corsi di formazione necessari alle specifiche mansioni e quelli riguardanti la sicurezza.

Il personale dovrà essere dotato di idonei indumenti di lavoro predisposti per l'alloggiamento della apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia in vista, contenente le generalità del lavoratore, del datore di lavoro, la data di assunzione e quant'altro previsto dalla normativa vigente (art. 18, comma 1, lettera u), D.Lgs. 81/2008 s.m.i.).

Il personale sarà tenuto a garantire:

- il rispetto dell'orario concordato;
- l'applicazione delle disposizioni generali impartite dall'Agenzia;
- le clausole di riservatezza contenute nel presente capitolato.

Il personale, oltre a svolgere diligentemente quanto previsto, è tenuto alla custodia ed alla pulizia dei locali e delle aree immediatamente limitrofe al cantiere (inclusi i locali a loro eventualmente riservati).

L'Appaltatore è responsabile di tutti i danni che per colpa, dolo, trascuratezza o imperizia delle maestranze, siano causati ai luoghi dove vengono effettuati i lavori, compresi gli impianti e gli arredi ivi presenti, a persone e/o cose. In caso di inadempienze e/o violazioni gravi o a seguito del ripetersi di richiami, fatta salva in ogni caso l'applicazione delle penali previste, l'Agenzia può chiedere, con nota motivata, che uno o più addetti vengano sospesi in via definitiva dallo svolgimento dei lavori; l'impresa provvede ordinariamente entro 10 giorni dalla richiesta, salvo che la richiesta dell'Agenzia non motivi la sospensione immediata dal lavoro. Nelle procedure di allontanamento, l'impresa si attiene a quanto previsto dallo Statuto dei diritti dei lavoratori ed alle norme contrattuali vigenti nel comparto, ferme la responsabilità e le eventuali sanzioni all'impresa

derivanti dal comportamento del proprio personale anche nelle more del provvedimento disciplinare.

In particolare, danno comunque luogo all'allontanamento immediato dal servizio il presentarsi al lavoro in stato di ubriachezza o di alterazione derivante dall'assunzione di sostanze stupefacenti, l'inosservanza di norme antinfortunistiche e di igiene che possano arrecare danno alle persone.

CAPITOLO 6 – CONTABILIZZAZIONE DEI LAVORI

6.1 LAVORI A CORPO

La valutazione del lavoro a corpo è effettuata secondo le risultanze degli elaborati grafici e di ogni altro allegato progettuale.

Nel corrispettivo per l'esecuzione dei lavori a corpo s'intende sempre compresa ogni spesa occorrente per dare l'opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal presente Capitolato speciale e secondo quanto previsto negli atti progettuali. Pertanto nessun compenso può essere richiesto per lavori, forniture e prestazioni che, ancorché non esplicitamente specificati nella descrizione dei lavori a corpo, siano rilevabili dagli elaborati grafici o viceversa. Lo stesso dicasi per lavori, forniture e prestazioni tecnicamente e intrinsecamente indispensabili alla funzionalità, completezza e corretta realizzazione dell'opera appaltata secondo le regole dell'arte.

La contabilizzazione del lavoro a corpo è effettuata considerando la quota parte in proporzione al lavoro eseguito.

L'attuazione di varianti o modifiche non dà diritto all'Appaltatore di richiedere particolari compensi oltre il pagamento, alle condizioni contrattuali, delle opere eseguite.

6.2 EVENTUALI LAVORI A MISURA

Si potranno preventivare a misura quelle modifiche, ai sensi dell'art. 1.5, per le quali non sia possibile la loro definizione nel lavoro "a corpo" essendo eccessivamente oneroso individuarne in maniera certa e definita le quantità.

Se le modifiche non sono valutabili mediante i prezzi unitari rilevabili dagli atti progettuali o di gara, si procede mediante la formazione dei nuovi prezzi.

I nuovi prezzi saranno determinati dal Direttore dei Lavori in base ad analisi dei costi, applicando i prezzi unitari di mano d'opera, materiali, noli, trasporti, ecc. indicati nell'"Elenco prezzi" allegato (Elab. 06) al contratto o con riferimento al Prezzario della Regione Piemonte dell'anno in cui si è svolta la gara di appalto o da valutazioni di mercato.

Non sono comunque riconosciuti nella valutazione aumenti dimensionali di alcun genere non rispondenti ai disegni di progetto se non saranno stati preventivamente autorizzati dalla Direzione lavori.

Nel corrispettivo per l'esecuzione degli eventuali lavori a misura s'intende sempre compresa ogni spesa occorrente per dare l'opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal presente Capitolato speciale e secondo i tipi indicati e previsti negli atti della perizia di variante.

La contabilizzazione delle opere e delle forniture verrà effettuata applicando alle quantità eseguite i prezzi unitari desunti dall'elenco dei prezzi, al netto del ribasso d'asta.

6.3 EVENTUALI LAVORI IN ECONOMIA CONTEMPLATI NEL CONTRATTO

Gli eventuali lavori in economia di cui all'art. 179, DPR 207/2010, che dovessero rendersi indispensabili possono essere autorizzati ed eseguiti solo nei limiti impartiti, con ordine di servizio,

dalla Direzione dei Lavori e verranno rimborsati sulla base dell'elenco prezzi allegato al contratto, al netto del ribasso d'asta.

La contabilizzazione degli eventuali lavori in economia introdotti in sede di variante è effettuata con le modalità previste dall'articolo 179 del d.P.R. n. 207 del 2010, come segue:

a) per quanto riguarda i materiali applicando il ribasso contrattuale ai prezzi unitari dell'elenco prezzi;

b) per quanto riguarda i trasporti e noli, il costo del personale o della manodopera, secondo i prezzi vigenti al momento della loro esecuzione, incrementati delle percentuali per spese generali e utili (se non già comprese nei prezzi vigenti) ed applicando il ribasso contrattuale esclusivamente su queste due ultime componenti.

Gli eventuali oneri per la sicurezza individuati in economia sono valutati senza alcun ribasso, fermo restando che alle componenti stimate o contabilizzate in termini di manodopera, noli e trasporti, si applicano i prezzi vigenti al momento della loro esecuzione incrementati delle percentuali per spese generali e utili di impresa.

La liquidazione dei lavori in economia ed a misura è condizionata alla presentazione di appositi fogli di registrazione, giornalmente rilasciati dalla Direzione dei Lavori, con l'indicazione delle lavorazioni eseguite in corso d'opera e dovrà pertanto essere effettuata con le stesse modalità stipulate per il contratto principale.

6.4 CONTABILITÀ DEI LAVORI

I documenti amministrativi contabili per l'accertamento dei lavori e delle somministrazioni sono:

Il Giornale dei Lavori, nel quale verranno registrate tutte le circostanze che possono interessare l'andamento dei lavori (condizioni meteorologiche, maestranze presenti, fase di avanzamento dei lavori, date dei getti in c.a. e dei relativi disarmi, stato dei lavori affidati all'Appaltatore e ad altre Ditte), le disposizioni ed osservazioni del Direttore dei Lavori, le annotazioni dell'Appaltatore, le sospensioni, riprese e proroghe dei lavori.

Il giornale dei lavori sarà compilato dal Direttore dei Lavori che annoterà gli ordini di servizio, le istruzioni e le prescrizioni oltre alle osservazioni che riterrà utile indicare.

Normalmente durante il corso dei lavori resterà in cantiere, in consegna all'Appaltatore; al termine dei lavori il giornale dei lavori verrà ritirato dal Direttore dei Lavori che lo terrà a disposizione delle parti contraenti.

I Libretti di Misura delle lavorazioni e delle provviste che dovrà contenere la misura e la classificazione delle lavorazioni e delle provviste secondo la denominazione di contratto.

Tale libro dovrà essere aggiornato quotidianamente dalla Direzione dei Lavori in contraddittorio con l'Appaltatore sotto la diretta responsabilità del Direttore dei Lavori.

Le lavorazioni e le somministrazioni che per loro natura si giustificano mediante fattura sono sottoposti alle necessarie verifiche da parte del Direttore dei Lavori in modo da verificarne la congruenza con quanto precedentemente concordato e allo stato di fatto.

Le Liste settimanali nelle quali sono indicate le lavorazioni eseguite e le risorse impiegate da parte dell'appaltatore.

Il Registro di Contabilità contiene la trascrizione delle annotazioni delle lavorazioni e delle somministrazioni contenute nei libretti delle misure e compilato secondo le modalità indicate dalla

normativa di riferimento. L'iscrizione delle partite deve essere in ordine cronologico. Il registro è tenuto dal Direttore dei Lavori ed è firmato dall'Appaltatore, con o senza riserve.

Sommario del Registro di Contabilità contenente ciascuna partita classificata secondo il rispettivo articolo di elenco e di perizia ed indica, per ogni stato di avanzamento dei lavori, la quantità di ogni lavorazione eseguita ed i relativi importi.

Stati di Avanzamento dei Lavori contengono il riassunto di tutte le lavorazioni e somministrazioni eseguite dal principio dell'appalto sino alla data di redazione dello stesso ed è redatto a cura del Direttore dei Lavori, quale strumento per effettuare il pagamento di una rata d'acconto all'Appaltatore.

I Certificati per il Pagamento delle rate di acconto sono rilasciati sulla base degli stati di avanzamento dei lavori per l'emissione del mandato di pagamento e deve essere annotato nel registro di contabilità.

Conto Finale e relazione relativa è l'ultimo stato di avanzamento dei lavori, compilato dal Direttore dei Lavori e deve essere accompagnato da una relazione in cui vengono riportate le vicende alle quali l'esecuzione del lavoro è stata soggetta, allegando relativa documentazione (verbali di consegna dei lavori, atti e perizie, eventuali nuovi prezzi, gli atti contabili, ...)

6.5 ANTICIPAZIONE

Ai dell'art. 35, comma 18 del D.Lgs. 50/2016, è dovuta all'appaltatore una somma, a titolo di anticipazione, pari al 20% (venti per cento) dell'importo del contratto.

L'anticipazione, nella misura prevista di legge è erogata entro 15 giorni dalla data dell'effettivo inizio dei lavori, accertata dal Responsabile del Procedimento.

Ai sensi del medesimo comma, l'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fidejussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dei lavori.

L'importo della garanzia viene gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso dei lavori, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte dell'Agenzia.

L'erogazione dell'anticipazione è subordinata all'acquisizione del DURC in corso di validità ed efficacia.

Il beneficiario decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se l'esecuzione dei lavori non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali, e qualora tale ritardo non venga totalmente recuperato tramite i correttivi descritti in contratto, al fine di riallinearsi con il Cronoprogramma stesso. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.

6.6 STATI DI AVANZAMENTO DEI LAVORI

Al raggiungimento della percentuale del 50% (cinquanta), verrà emesso a cura del Responsabile del Procedimento lo stato di avanzamento dei lavori in cui verrà riportato l'ammontare complessivo dei lavori eseguiti al netto del ribasso d'asta offerto e al lordo degli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta. Tale documento sarà inviato all'impresa la quale lo sottoscriverà per accettazione e lo trasmetterà firmato all'Agenzia.

La stessa procedura verrà avviata al completamento delle opere previste dal presente capitolato (stato di avanzamento 100%).

Successivamente verrà emesso a cura del Responsabile del Procedimento il certificato di pagamento riportante le ritenute di garanzia previste per legge dal quale risulterà il credito dell'impresa.

Ai sensi dell'articolo 30, comma 5, del D.Lgs. 50/2016, a garanzia dell'osservanza delle norme in materia di contribuzione previdenziale e assistenziale, sull'importo netto progressivo dei lavori è operata una ritenuta dello 0,50% (zero virgola cinquanta per cento), da liquidarsi, nulla ostando, in sede di conto finale, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.

6.7 FATTURAZIONE E PAGAMENTI

Saranno emessi certificati di pagamenti per:

- Anticipazione 20%;
- 1° Stato di avanzamento 50%
- 2° Stato di avanzamento 100%
- Stato finale.

Le fatture dovranno essere emesse necessariamente in “forma elettronica” solo dopo l'invio di e-mail automatica da parte dell'Agenzia delle Entrate, che conterrà anche il numero di contratto e il numero di ricezione (la ricezione attesta l'avvenuta prestazione resa dalla società in favore dell'Agenzia) da indicare obbligatoriamente in fattura, per una più celere liquidazione del documento.

Si sottolinea che, come stabilito dall'art. 1, comma 209, legge 24 dicembre 2007 n. 244 (Legge Finanziaria per l'anno 2008) ed in attuazione del disposto di cui all'art. 6, commi 2 e 6, del Decreto MEF 3 aprile 2013 n. 55, a far data dal 6 giugno 2014, le fatture devono essere emesse e trasmesse esclusivamente in forma elettronica per il tramite del Sistema di Interscambio di cui al Decreto MEF 7 marzo 2008; **di conseguenza l'Agenzia non potrà più accettare fatture che non siano state trasmesse in forma elettronica.**

L'Agenzia effettuerà il pagamento a 30 gg dalla data di ricezione della fattura.

In caso di ritardo nell'effettuazione dei pagamenti, imputabile alla Committente, verranno corrisposti gli interessi moratori ai sensi e nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. 9 ottobre 2002 n. 231, novellato dal D.lgs 9 novembre 2012 n. 192. In ogni caso, non saranno dovuti interessi moratori qualora il ritardo nei pagamenti non sia imputabile alla Committente.

La Società prende espressamente atto che la regolare intestazione e compilazione delle fatture, nonché la corretta spedizione delle medesime, costituiscono requisito imprescindibile per la tempestiva liquidazione da parte dell'Agenzia.

Si comunica che, a partire dal 1° luglio 2017 all'Agenzia delle Entrate si applica il meccanismo dello split payment sulle fatture.

Le fatture dovranno essere intestate a: Agenzia delle Entrate, Via Cristoforo Colombo, 426 c/d – 00145 – Roma – CF e P. IVA 06363391001, avendo cura di inserire il codice **IPA X3DZ5I**.

L'appaltatore si impegna a comunicare un indirizzo di posta elettronica ordinario sul quale l'Agenzia invierà, in maniera automatizzata, alcune informazioni che la Società dovrà riportare nel tracciato della fattura elettronica.

In via esemplificativa si indicano alcuni dati che il fornitore dovrà riportare nella fattura elettronica:

- numero di protocollo contratto;
- Codice IPA: **X3DZ5I**;
- Numero Ricezione comunicato dall'Agenzia;
- Conto corrente dedicato già segnalato all'Agenzia con la compilazione dell'apposito modulo;
- Codice Identificativo Gara (CIG).

Il CIG (codice identificativo della gara) da inserire in fattura è 770215428D.

6.8 CONTO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

Ai sensi dell'art. 102, comma 2 del D.Lgs.50/2016, il certificato di regolare esecuzione verrà rilasciato non oltre 6 mesi dall'ultimazione dei lavori.

Il certificato di pagamento rilasciato dal Responsabile unico del procedimento non oltre il novantesimo giorno dall'emissione del certificato di regolare esecuzione rilasciato all'esito positivo del collaudo e non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'art. 1666, co. 2, codice civile.

6.9 RISERVE DELL'APPALTATORE

Nel caso che l'Appaltatore ritenga che le disposizioni impartite dalla Direzione dei Lavori siano difformi dai patti contrattuali, o che le modalità esecutive comportino oneri più gravosi di quelli previsti dal presente capitolato, tali da richiedere la formazione di un nuovo prezzo o speciale compenso, dovrà, a pena di decadenza, formulare le proprie eccezioni e riserve nei tempi e modi previsti dalla normativa vigente.

6.10 PROVE E VERIFICHE DEI LAVORI

Tutti i lavori dovranno essere eseguiti secondo quanto contenuto e prescritto dai documenti contrattuali.

Il Committente procederà, a mezzo della Direzione dei Lavori, al controllo dello svolgimento dei lavori, verificandone lo stato.

La Direzione dei Lavori potrà procedere in qualunque momento all'accertamento e misurazione delle opere compiute; ove l'Appaltatore non si prestasse ad eseguire in contraddittorio tali operazioni, gli sarà assegnato un termine perentorio, scaduto il quale gli verranno addebitati i maggiori oneri per conseguenza sostenuti. In tal caso, inoltre, l'Appaltatore non potrà avanzare alcuna richiesta per eventuali ritardi nella contabilizzazione o nell'emissione dei certificati di pagamento. Il Direttore dei Lavori segnalerà tempestivamente all'Appaltatore le eventuali opere che ritenesse non eseguite in conformità alle prescrizioni contrattuali o a regola d'arte; l'Appaltatore provvederà a perfezionarle a sue spese.

Qualora l'Appaltatore non intendesse ottemperare alle disposizioni ricevute, il Committente avrà la facoltà di provvedervi direttamente od a mezzo di terzi. In ogni caso prima di dar corso ai perfezionamenti o rifacimenti richiesti, dovranno essere predisposte, in contraddittorio fra le parti, le necessarie misurazioni o prove; le spese incontrate per l'esecuzione delle opere contestate, nonché quelle inerenti alle misurazioni e alla precostituzione delle prove, saranno a carico della parte che, a torto, le ha provocate.

Insorgendo controversie su disposizioni impartite dal Direttore dei Lavori o sulla interpretazione delle clausole contrattuali, l'Appaltatore potrà formulare riserva entro 15 (quindici) giorni da quando i fatti che la motivano si siano verificati o siano venuti a sua conoscenza. La formulazione delle riserve dovrà effettuarsi mediante PEC.

Le riserve dovranno essere specificate in ogni loro elemento tecnico ed economico.

Entro 15 (quindici) giorni dalla formulazione delle riserve il Direttore dei Lavori farà le sue controdeduzioni.

Le riserve dell'Appaltatore e le controdeduzioni del Direttore dei Lavori non avranno effetto interruttivo o sospensivo per tutti gli altri aspetti contrattuali.

6.11 ANTICIPATA CONSEGNA DELLE OPERE

Avvenuta l'ultimazione dei lavori il Committente potrà prendere immediatamente in consegna le opere eseguite senza che ciò costituisca rinuncia al collaudo o accettazione delle opere stesse.

La presa in consegna anticipata delle opere è soggetta alle seguenti condizioni:

- a) siano state effettuate le prove previste dal Capitolato speciale d'appalto;
- b) sia stato redatto apposito Rapporto di Avvenuta Prestazione.

La verifica di quanto sopra è compito del Direttore dei Lavori che redige a tal fine opportuno verbale, sottoscritto dal Committente stesso. In caso di anticipata consegna delle opere il Committente si assume la responsabilità della custodia, della manutenzione e della conservazione delle opere stesse restando comunque a carico dell'Appaltatore gli interventi conseguenti a difetti di costruzione.

CAPITOLO 7 – NORME FINALI

7.1 CUSTODIA DEL CANTIERE

Il cantiere dovrà essere allestito secondo le specifiche disposizioni eventualmente impartite dalla Stazione appaltante e mantenuto in efficienza. È a carico e a cura dell'Appaltatore la custodia e la tutela del cantiere, di tutti i manufatti e dei materiali in esso esistenti, anche se di proprietà della Stazione appaltante e ciò anche durante periodi di ferie e di sospensione dei lavori e fino alla presa in consegna dell'opera da parte della Stazione appaltante.

In ogni caso, l'allestimento del cantiere non dovrà comportare pericolo per le persone e beni di terzi. In ogni caso al termine dei lavori, l'Appaltatore avrà l'obbligo di ripristinare le condizioni dei luoghi secondo le condizioni indicate dalla Stazione appaltante.

7.2 CARTELLO DI CANTIERE

L'Appaltatore deve predisporre ed esporre in sito numero 1 esemplare di cartello indicatore removibile su supporto autoportante per ogni sito in cui sono in corso i lavori, con le dimensioni di circa cm. 50 di base e 70 di altezza, recanti le descrizioni di cui alla Circolare del Ministero dei LL.PP. dell'1 giugno 1990, n. 1729/UL, nonché, se del caso, le indicazioni di cui all'articolo 12 del D.M. 22 gennaio 2008, n. 37 e il cui modello verrà fornito all'Appaltatore dalla Stazione appaltante.

Il cartello di cantiere è da aggiornare periodicamente in relazione all'eventuale mutamento delle condizioni ivi riportate.

La violazione della presente prescrizione, comporta l'applicazione di una penale giornaliera pari ad Euro 100,00 (cento) per ogni giorno di mancata ottemperanza all'Ordine della Direzione Lavori di provvedere alla custodia nei modi e termini e secondo quanto dedotto nel presente articolo. È fatta salva, in ogni caso, la facoltà per la Stazione appaltante di richiedere il risarcimento dei danni e di valutare l'inadempimento dell'Appaltatore ai fini della risoluzione del contratto.

7.3 FORO COMPETENTE

Per qualsiasi controversia derivante dalla presente procedura di gara, nonché dal contratto da essa derivante, il Foro competente è esclusivamente quello di Torino.

7.4 NORMATIVA APPLICABILE

L'esecuzione, la contabilità ed il collaudo dei lavori sono soggetti all'osservanza delle seguenti norme:

- a) Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, nelle parti direttamente applicabili agli appalti sotto soglia e nelle parti espressamente richiamate;
- b) Gli articoli del DPR 207/2010 non abrogati dall'art. 217, D.Lgs. 50/2016;
- c) Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro: Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.;
- d) qualunque altra norma modificativa od integrativa delle sopra riportate norme, nonché ad ogni altra norma vigente durante l'esecuzione del contratto, ad esso applicabile;

7.5 TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI

I dati personali forniti saranno oggetto di trattamento informatico e/o manuale da parte dell'Agenzia delle Entrate nel rispetto di quanto previsto dal D.lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e dal Regolamento Ue/2016/679 General Data Protection Regulation (GDPR), esclusivamente per le finalità connesse all'esecuzione del contratto.